

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BOZZELLO VEROLE, BARSACCHI,
DELLA BRIOTTA, SCEVAROLLI e DI NICOLA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1983

Adeguamento delle indennità degli assessori comunali

ONOREVOLI SENATORI. — Non vi è dubbio che negli ultimi anni, in attuazione dei principi contenuti nella nostra Costituzione, gli enti pubblici territoriali abbiano accresciuto le loro competenze e le loro funzioni.

Dispone, infatti, l'ultimo comma dell'articolo 118 della Costituzione che « la Regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici ».

Se il rammentato principio organizzatorio è di indubbia rilevanza, poichè consente un ulteriore decentramento delle funzioni amministrative, è indiscutibile che esso ha avuto quale logica conseguenza che i tradizionali enti pubblici territoriali hanno visto sempre di più accrescere le proprie funzioni. Alcune Regioni, infatti, hanno già provveduto ad effettuare la delega di alcune delle loro funzioni istituzionali; altre, invece, non hanno potuto avvalersi di siffatta potestà, in quanto hanno dovuto fare i conti con un'organizzazione degli enti pubblici territoriali molto carente. Non si può certo affermare che a questa crescita si sia accompagnata un'adeguata considerazione del personale elettivo preposto all'amministrazione di tali enti.

Si è in sostanza continuato a riguardare alle cariche elettive come a cariche « onorarie », secondo una logica assolutamente superata dal tempo e, segnatamente, dagli sviluppi che si sono registrati nel nostro Paese specialmente in materia istituzionale. Per essere più precisi, non si è tenuto conto che in tempi recenti il lavoro del personale elettivo non solo si è accresciuto, ma si è anche andato trasformando, dal punto di vista qualitativo, da politico in più squisitamente amministrativo.

Predicare l'attributo dell'onorarietà in questi casi significa, infatti, implicitamente postulare che i cittadini investiti di cariche elettive non debbano ricevere emolumenti o, in ogni caso, che l'eventuale remunerazione del lavoro prestato sia un'eccezione ad una regola in realtà inesistente.

Apparirà così naturale concludere che allo stato attuale i cittadini, che sono eletti a cariche presso gli enti locali e che, poi, vengono preposti ad un assessorato, svolgono, in realtà, compiti di carattere amministrativo. Se non sono per questo certamente assimilabili al personale burocratico, non si può certo dire che si limitino a svolgere funzioni meramente politiche. Da qui, dunque, la necessità di riconsiderare il pro-

blema tenendo conto, fra l'altro, che al momento attuale il personale addetto agli assessorati si trova a svolgere una mole di lavoro non indifferente, proprio a causa delle nuove funzioni che gli sono state attribuite dopo la creazione delle Regioni. Tutto ciò fa sì che questi cittadini si trovino o nell'impossibilità di svolgere un'attività professionale o nella necessità di dedicare poco tempo alla carica pubblica cui sono preposti. La qualcosa, ovviamente, ha conseguenze molto negative sull'efficienza dell'amministrazione locale, proprio in un momento in cui la realtà politica ed istituzionale richiederebbe la presenza presso gli enti locali di

un personale estremamente efficiente e professionalmente preparato. Il presente disegno di legge non si propone certo il fine di dare un assetto nuovo — come forse sarebbe auspicabile — a questa delicata e complessa materia, ma ha la più limitata ambizione di por fine all'indiscutibile stato di disagio attuale, particolarmente sentito nei piccoli Comuni, estendendo a tutti gli assessori comunali il diritto ad avere corrisposta un'indennità mensile, indipendentemente dal numero di abitanti del Comune dove prestano il loro servizio, rifacendosi ai criteri di cui all'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 169.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il numero 2 dell'articolo 2 della legge 18 dicembre 1979, n. 632, è abrogato.

Il terzo comma dell'articolo 2 della legge 26 aprile 1974, n. 169, è sostituito dal seguente:

« Agli assessori sia effettivi che supplenti è corrisposta un'indennità mensile di carica non superiore al cinquanta per cento di quella spettante al sindaco, da fissarsi sempre nel modo indicato dall'articolo 1 ».

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.